



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(PROVINCIA DI SAVONA)

Cap. 17052

Cod. Fisc. 00229160098

Tel. 0182.941450

CAPO I

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere, L. 05/02/1998 n. 22 e del D.P.R. 07/04/2000 n. 121.

CAPO II

LO STEMMA

Art. 2

Descrizione dello stemma

Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma così descritto: “ D’oro, alla croce di rosso, al capo di azzurro, caricato della effigie dello Spirito Santo, in forma di colomba d’argento, in maestà con le ali aperte ampiamente raggiate d’oro. Sotto lo scudo su lista bifida e svolazzante d’oro, il motto, in lettere maiuscole di rosso Universitas burgeti 1294. Ornamenti esteriori da Comune “.

Art. 3

Uso civico

Lo stemma identifica il Comune di Borghetto Santo Spirito e lo scudo deve essere sempre accompagnato con la dicitura a lettere maiuscole: “ COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO “ posta a destra dello stemma e, nella parte sottostante, con la dicitura “ Provincia di Savona “. Esempio: al di sotto di Provincia di Savona si può inserire o il recapito fisico della casa comunale o l’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio che ne fa uso.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(PROVINCIA DI SAVONA)

La dicitura “ COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO “ identifica sia il territorio comunale, che l’Amministrazione comunale nel suo complesso, nonché il Comune e gli organi amministrativi dell’Ente, secondo i principi fissati dalle leggi e dallo Statuto comunale.

Art. 4

Riproduzione dello stemma

Lo stemma del Comune, con le diciture sopra indicate, viene riprodotto:

- Sulla carta e sugli atti d’ufficio;
- Sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Borghetto Santo Spirito;

- Sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune di Borghetto Santo Spirito;
- Sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;
- Sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali;
- Sugli automezzi comunali;
- Sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti dal Comune per ragioni di rappresentanza;
- Su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il suo stemma.

L'uso dello stemma è riservato al Comune. Potrà essere autorizzato, con deliberazione della giunta comunale, l'utilizzo dello stemma in favore di Enti ed Associazioni che abbiano sede o non nel Comune di Borghetto Santo Spirito e perseguano scopi culturali, sociali, scientifici, al fine di pubblicizzare iniziative che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito e che rivestano interesse rilevante per il Comune.

Non può essere concesso l'uso dello stemma per attività che rivestano scopo di lucro o partitiche.

L'utilizzo da parte delle aziende ed associazioni, di cui al precedente comma, dovrà essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale, su proposta dell'assessore competente.

L'uso improprio ed indecoroso dello stemma, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, documento o disonore per il Comune o per l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione.

CAPO III IL GONFALONE

Art. 5 Descrizione del gonfalone

Il gonfalone è l'emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente l'intera comunità locale. Il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera, ma deve consistere in un drappo quadrangolare.

Il gonfalone del Comune di Borghetto Santo Spirito è costituito da un drappo quadrangolare dipinto di bianco e rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune.

Lo stemma è sovrastato dalla dicitura "COMUNE DI" e nella parte sottostante allo stemma la dicitura "BORGHETTO SANTO SPIRITO".

E' sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta e terminante in punta da una freccia, sormontata da una fascia tricolore.

Art. 6 Custodia del gonfalone

Presso la Residenza Municipale ci sono due esemplari del gonfalone:

- Il primo collocato presso la sala del Consiglio Comunale;
- Il secondo collocato presso il Comando Polizia Municipale.

art. 7
Uso del gonfalone

La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie di particolare solennità di carattere istituzionale, civile, patriottico e religioso ed accompagna il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere delegato che, in tali occasioni, indosserà la fascia tricolore. Per altre manifestazioni o avvenimenti la presenza del gonfalone è autorizzata di volta in volta dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario, escludendosi comunque le manifestazioni politiche di parte.

La presenza del gonfalone è prevista nelle seguenti cerimonie:

- Festa della Pace (1 gennaio),
- Festa del Santo Patrono “ San Matteo “ (21 settembre);
- Festa di S. Antonio (13 giugno);
- Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Festa del lavoro (1 maggio);
- Festa della Repubblica (2 giugno);
- Festività del Corpus Domini;
- Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre);
- Lutto cittadino, nazionale, regionale o provinciale;
- Cerimonie di gemellaggio;
- Cerimonie organizzate dal Comune;
- Cerimonie ufficiali di altri Enti ed Istituzioni a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare;
- Cerimonie funebri di ex sindaci, amministratori in carica e cittadini insigniti di medaglia d'oro della città.

Il gonfalone è portato dalla scorta d'onore costituita dalla Polizia Municipale.

art. 8
Collocazione del gonfalone

In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili o patriottiche, il gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale, o alle bandiere decorate al valor civile e militare.

Nei cortei funebri il gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.

Nelle cerimonie in luogo chiuso il gonfalone occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza, e se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa.

I gonfaloni decorati al valor militare sia delle Province, sia dei Comuni, intervengono alle cerimonie raggruppati secondo il grado di decorazione.

L'ordine di successione da seguire nell'ambito di ciascun gruppo viene determinato dall'ordine di anzianità della concessione.

Quando tali gonfaloni partecipano a cerimonie ufficiali militari, la loro successione è di competenza delle Autorità militari territoriali responsabili della manifestazione.

Nell'ambito di ciascun gruppo di gonfaloni (regioni ed Enti Locali) la successione è la seguente:

- a)- nell'ambito dei gonfaloni delle regioni:- precede il gonfalone della Regione ospitante, seguito dai gonfaloni delle altre Regioni in ordine di anzianità di costituzione delle rispettive Regioni;

b)- nell'ambito dei gonfaloni delle Province:- precede il gonfalone della Provincia ove si svolge la cerimonia, seguito dai gonfaloni delle Province decorate al valor militare (quando non compresi con le bandiere decorate al valor militare); vengono poi i gonfaloni delle altre Province delle città Capoluogo, in ordine alfabetico;

c)- nell'ambito dei gonfaloni dei Comuni:- precede il gonfalone della città che ospita la cerimonia, seguito dai gonfaloni delle città decorate al valor militare secondo l'anzianità di concessione; seguono gli altri gonfaloni delle rispettive città, in ordine alfabetico.

Quando le bandiere ed i gonfaloni accedono nell'area della cerimonia per prendere posto nello schieramento, il loro ingresso avviene in ordine inverso di precedenza: entrano per primi i gonfaloni delle Regioni, Province, Comuni non decorati, seguiti dai medaglieri ed i labari delle Associazioni, i gonfaloni decorati; per ultime, giungono le bandiere di guerra.

Quando i vessilli sono di numero ridotto, vengono fatti accedere nell'area della cerimonia contemporaneamente, nel rispetto, però, della citata successione, rendendo gli onori solo al vessillo più importante.

art. 9

Tutela del gonfalone

Il gonfalone è un segno distintivo della personalità dell'Ente ed è tutelato nei confronti dei terzi.

art. 10

Responsabilità e vigilanza

Il Responsabile designato alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici di proprietà comunale è il responsabile dell'Ufficio Custodia e Vigilanza.

Il Responsabile designato alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'interno degli edifici di proprietà comunale è il responsabile dell'area AA.GG..

CAPO IV

LA FASCIA TRICOLORE

Art. 11

Fascia tricolore

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra.

La fascia deve essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, agisce come Ufficiale di Governo.

L'uso della fascia tricolore è strettamente riservata alla persona del Sindaco ed, in assenza o impedimento, al Vice Sindaco.

Il Sindaco, in assenza del vice Sindaco, potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo esclusivamente da un Assessore oppure da un consigliere comunale.

CAPO V BANDIERE

Art. 12 Esposizione delle bandiere

All'esterno del palazzo municipale devono essere esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale.

La bandiera nazionale assieme a quella europea è sempre esposta in occasione della riunione del Consiglio Comunale e in altre particolari ricorrenze sia comunali che sovra comunali e in occasione delle feste nazionali e religiose previste per legge.

All'interno del palazzo municipale la bandiera nazionale e dell'Unione Europea sono quotidianamente esposte nell'ufficio del Sindaco e nella sala consiliare.

In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera Nazionale e quella dell'Unione Europea sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.

Il sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi o Associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

La bandiera dell'Unione Europea viene esposta, unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana, all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed Istituzioni, nei seguenti giorni:

- 7 gennaio (festa del tricolore),
- 11 febbraio (patti lateranensi);
- 25 aprile (festa della liberazione);
- 1° maggio (festa del lavoro);
- 9 maggio (giornata d'Europa);
- 2 giugno (festa della Repubblica);
- 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli);
- 4 ottobre (Santi Patroni d'Italia);
- 24 ottobre (festa della Nazioni Unite), unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite (ONU);
- 4 novembre (festa dell'Unità Nazionale);

La bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea vengono esposte all'esterno degli uffici pubblici e istituzionali comunali di cui al seguente prospetto:

- ✓ Sede Comunale di Piazza Italia;
- ✓ Polizia Municipale di Piazza Libertà;
- ✓ Biblioteca e servizi al cittadino di Piazza Libertà;
- ✓ Scuola media, elementare e materna di Via Trilussa;
- ✓ Asilo nido di Via Milano.

Art. 13 Norme comuni sull'uso delle bandiere

Le bandiere non devono essere esposte in cattivo stato d'uso e né si possono applicare sulle stesse o sui pennoni che le recano, figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Nelle ricorrenze in cui è prevista l'esposizione per l'intera giornata delle bandiere nazionale ed europea, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si possono esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.

L'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici ha luogo normalmente dalle ore otto del mattino al tramonto.

Le bandiere esposte dopo il tramonto devono essere, ove possibile, adeguatamente illuminate.

La bandiera nazionale non deve essere usata per alcun tipo di drappo o festone; per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, devono essere usati nastri tricolori (verdi, bianchi e rossi) collocati l'uno a fianco all'altro a partire dal verde.

Se la bandiera nazionale viene esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra, o qualora le bandiera siano più di una, al centro.

La bandiera nazionale, qualora le altre siano issate sui pennoni vicini, deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.

Le bandiere di due o più Stati, quando vengono esposte:

- a)- vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza;
- b)- devono avere la stessa dimensione;
- c)- devono essere issate allo stesso livello.

La successione di più bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

Nel caso di visita di ospiti stranieri, alla bandiera dello Stato dell'Ospite spetta il posto d'onore, a destra, o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.

Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mazz'asta.

Sulle bandiere esposte in segno di lutto si possono adattare, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero che diventano obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta duplice pubblicazione all'Albo Pretorio ex art. 10 dello Statuto Comunale.



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

Ufficio Segreteria 0182-972210 – fax 950695

Testo definitivo del regolamento comunale "DISCIPLINANTE L'USO DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 138 del 21.12.2007.

Ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07 Febbraio 2008 al 22 febbraio 2008 ai sensi dell'art. 10 comma 5° dello Statuto Comunale.-



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe RATTO